

**Parti**

*Ricorrente:* Caixa Económica Montepio Geral

*Convenuti:* Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

**Dispositivo**

*La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Tribunale circondariale di Braga, Portogallo), con decisione del 29 marzo 2017.*

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 18 agosto 2017 — Thomas Krauss / TUIfly GmbH**

**(Causa C-500/17)**

(2018/C 005/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Frankfurt am Main

**Parti**

*Ricorrente:* Thomas Krauss

*Convenuta:* TUIfly GmbH

Con ordinanza del 28 settembre 2017 la Corte ha cancellato la causa dal ruolo.

---

**Impugnazione proposta il 24 agosto 2017 dalla Uniwersytet Wrocławski avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)**

**(Causa C-515/17 P)**

(2018/C 005/24)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Uniwersytet Wrocławski (rappresentanti: A. Krawczyk-Giehsman, K. Szarek, avvocaci)

*Altra parte nel procedimento:* Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- dichiarare che il ricorso è stato validamente proposto;
- condannare l'altra parte nel procedimento alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale motivo si basa sul fatto che l'interpretazione cui si è attenuto il Tribunale nell'applicare tale disposizione è viziata e contraria ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà in quanto non tiene conto del fatto che il rapporto giuridico che lega la figura del *radca prawny* (consulente giuridico) all'università si fonda sull'indipendenza e l'uguaglianza fra le parti, e del fatto che la professione di *radca prawny* nel sistema giuridico polacco è, per sua natura, caratterizzata dall'indipendenza e dalla mancanza di subordinazione nei confronti di terzi ed è una professione che gode di fede pubblica.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell'articolo 119 del regolamento di procedura del Tribunale del 23 aprile 2015. Tale motivo si basa sul fatto che il Tribunale non ha adeguatamente esposto i motivi della propria decisione in quanto, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, ha esposto affermazioni astratte e non ha collegato l'opinione espressa alle circostanze di fatto della presente causa, il che ha significativamente ridotto le possibilità della ricorrente di difendersi efficacemente.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2017 — Alekszj Torubarov / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-556/17)

(2018/C 005/25)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Pécs, Ungheria)

### Parti

Ricorrente: Alekszj Torubarov

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (ufficio per l'immigrazione e l'asilo)

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013<sup>(1)</sup>, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che i tribunali ungheresi hanno il potere di modificare le decisioni amministrative dell'autorità competente in materia di asilo con cui viene negata la protezione internazionale, nonché di concedere detta protezione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 180, pag. 60.

---

### Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

(Causa C-561/17 P)

(2018/C 005/26)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)